

**Modello di
Organizzazione, Gestione
e controllo ai sensi del
D.Lgs. 231/2001**

Parte Speciale

INDICE

PREMESSA.....	3
1) <i>Le “famiglie” di reato considerate.....</i>	3
2) <i>Famiglie di reato astrattamente rilevanti nell’ambito della realtà della Società</i>	4

PREMESSA

La Parte Speciale del presente Modello si propone di disciplinare concretamente e in modo uniforme le condotte dei Destinatari del Modello di Lorenzini & C S.r.l. (di seguito anche "Lorenzini" o la "Società"), tramite la costruzione di un insieme strutturato di regole di comportamento e di elementi di controllo (es.: Codice Etico; procedure; protocolli), diretti a prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, ogni sezione della presente Parte Speciale ha come riferimento le singole "famiglie" di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001, e si compone delle seguenti parti:

- ✓ definizione della "famiglia" di reato e illustrazione delle fattispecie che la compongono;
- ✓ individuazione dei processi sensibili interessati;
- ✓ individuazione dei Key Officer dei processi sensibili interessati, responsabili dell'applicazione ed efficace attuazione delle disposizioni contenute nella specifica sessione/capitolo;
- ✓ controlli: principi generali e procedure specifiche.

L'Obiettivo della Parte Speciale è, dunque, quello di:

- consentire una immediata conoscenza dei reati appartenenti alla singola "famiglia" di reato in esame;
- comprendere le concrete modalità di realizzazione nella realtà della Società del rischio-reato;
- definire specifiche regole di comportamento;
- imporre l'adozione di specifici elementi di controllo preventivi.

1) Le "famiglie" di reato considerate

Come già evidenziato, l'art. 6, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che il Modello debba individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto.

In coerenza con tale previsione, Lorenzini ha provveduto a identificare le attività c.d. "a rischio" e le singole aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati attraverso l'attività di mappatura richiamata nella Parte Generale del presente Modello (detta analisi è contenuta nella "**Risk Matrix - Documento di mappatura delle aree a rischio**" - allegato n. 3).

In particolare, l'esame preliminare dell'attività aziendale di Lorenzini ha consentito innanzitutto di rilevare le fattispecie criminose, potenzialmente idonee a realizzarsi in ambito aziendale.

In sintesi, come già detto nella parte generale del presente Modello, le famiglie di reato previste dal Decreto sono le seguenti:

- Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (*art. 24*);

- Reati informatici e trattamento illecito dei dati (*art. 24 bis*);
- Reati di criminalità organizzata (*art. 24 ter*);
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (*art. 25*);
- Reati contro la fede pubblica (*art. 25 bis*);
- Reati contro l'industria ed il commercio (*art. 25 bis. 1*);
- Reati societari (*art. 25 ter*);
- Reati con finalità di terrorismo (*art. 25 quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (*art. 25 quater 1*);
- Reati contro la personalità individuale (*art. 25 quinquies*);
- Reati di abuso di mercato (*art. 25 sexies*);
- Reati transnazionali (*L. 146/2006*);
- Reati di lesioni colpose e omicidio colposo commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (*art. 25 septies*);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25 octies*);
- Reati in materia di diritto d'autore (*art. 25 novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (*art. 25 decies*);
- Reati ambientali (*art. 25 undecies*);
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (*art. 25 duodecies*);
- Razzismo e Xenofobia (*art. 25-terdecies*);
- Frode nelle competizioni sportive (*art. 25-quaterdecies*);
- Reati tributari (*art. 25-quinquiesdecies*);
- Reati di contrabbando (*art. 25-sexiesdecies*).

2) Famiglie di reato astrattamente rilevanti nell'ambito della realtà della Società

E' stata effettuata un'analisi preliminare, considerando tutte le fattispecie di reato richiamate ad oggi dal D. Lgs. 231/2001 (di seguito il "Decreto"), per valutare se in linea teorica le fattispecie richiamate possano anche solo astrattamente essere configurabili rispetto alle specificità delle attività svolte dalla Società, alle caratteristiche del sistema organizzativo adottato ed alla configurazione giuridica della Società medesima.

A seguito di detta analisi preliminare, sono state considerate astrattamente ipotizzabili determinate fattispecie di reato, per le quali tuttavia è stato espresso un giudizio di rischio residuale dal punto di vista della concreta realizzazione delle stesse all'interno dell'azienda.

In ragione di ciò, rispetto a dette fattispecie di reato, non è stata effettuata la successiva analisi di dettaglio volta a determinare l'area aziendale nel cui ambito i rischi-reato potrebbero configurarsi ed i relativi livelli di controllo.

Tuttavia, occorre osservare che in relazione alle seguenti fattispecie di reato sono stati inseriti specifici principi di comportamento nel Codice Etico adottato dalla Società:

Art. 25-bis – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

All'interno di tale famiglia di reato, le fattispecie ex artt. 453 (*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*), 454 (*Alterazione di monete*), 455 (*Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*), 457 (*Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*), 459 c.p. (*Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*), 460 c.p. (*Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*), 461 c.p. (*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*), 464 c.p. (*Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*), sono state oggetto di un'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale, l'eventuale utilizzo di moneta, di carte di pubblico credito e valori di bollo nell'esercizio delle proprie attività e la disponibilità massima utilizzabile per ciascuno strumento di pagamento. Alla luce di tale valutazione, si è riscontrato un rischio residuale dal punto di vista della concreta realizzazione delle stesse all'interno della Società, così come per le fattispecie afferenti la contraffazione o alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, ex art. 473 c.p. e l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi, di cui all'art. 474 c.p., in quanto Lorenzini non gestisce alcun processo attinente la proprietà industriale (i.e. attività di registrazione, gestione e monitoraggio di marchi e brevetti).

Art. 25-quater – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Tali fattispecie sono caratterizzate dal riferimento finalistico della condotta, risultando pertanto suscettibili di applicabilità alla quasi totalità dei reati previsti dal nostro ordinamento. Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente. A tal proposito, sebbene in un'ottica meramente prudenziale, sono state considerate casistiche residuali (i.e. possono trovare applicazione quando, anche indirettamente, si forniscono fondi, sotto qualunque forma, a favore di soggetti che intendono porre in essere reati di terrorismo). Tali Case studies appaiono astrattamente applicabili alla realtà aziendale di Lorenzini. Tuttavia, dal punto di vista della concreta realizzazione delle stesse all'interno dell'azienda, si è riscontrato un rischio residuale, anche tenendo conto dell'eventuale dimostrazione in giudizio di un nesso tra l'eventuale attività di sostenimento economico a favore di persone fisiche/associazioni/società che perseguono finalità terroristiche e il perseguimento di un interesse o l'ottenimento di un vantaggio per Lorenzini.

Art. 25-quater 1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti relativi a tale famiglia di reato devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa. Alla luce di tale valutazione, si è riscontrato un rischio residuale di concreta applicazione delle fattispecie di reato nella realtà aziendale

in esame. Peraltro, sulla base delle indicazioni giurisprudenziali in materia, tale reato trova maggiore possibilità di configurazione nell'ambito di cliniche e strutture sanitarie.

Art. 25-quinquies – Reati contro la personalità individuale

Per tali fattispecie è possibile ritenere astrattamente configurabile il rischio-reato nella realtà di Lorenzini. Tuttavia, dal punto di vista della concreta realizzazione delle stesse all'interno dell'azienda, si è riscontrato un rischio residuale, dato che i delitti in oggetto devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società. La stessa casistica giurisprudenziale testimonia come tali fattispecie di reato possono trovare applicazione concreta in realtà aziendali che operano nel settore editoriale o dell'audiovisivo, con riferimento a pubblicazioni di materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, in imprese che gestiscono siti Internet, che organizzano iniziative turistiche, nelle quali potrebbero ricomprendersi servizi collaterali potenzialmente riconducibili a condotte di sfruttamento della prostituzione minorile. Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, ove rileva la condotta costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi, occorre sottolineare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la condotta illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta. Nella realtà di Lorenzini il rischio-reato in esame pare astrattamente configurabile, ma si è riscontrato un rischio residuale di concreta applicazione delle fattispecie di reato in esame all'interno della Società; si pensi, ad esempio, alle potenziali casistiche rappresentate dalla condotta di agevolazione finanziaria consapevole, per le quali tuttavia valgono le considerazioni svolte al punto precedente in riferimento ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Pertanto, riguardo tale famiglia di reato, è stata effettuata l'analisi del rischio e dei sistemi di controllo rispetto alla fattispecie di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", per il cui dettaglio si rinvia all'apposita sezione della presente Parte Speciale.

Art. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Il delitto di frode sportiva (art.1 L. 401/1989) punisce "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa". Pertanto, alla luce dell'attività commerciale svolta da Lorenzini, non è stata riscontrata alcuna attività sensibile riferibile a tale categoria di reati.

Art. 25 terdecies – Razzismo e Xenofobia

All'interno di tale famiglia di reato, le fattispecie richiamate trovano applicazione nel caso di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei

crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Tale fattispecie risulta astrattamente applicabile verso gli enti operanti nel contesto della creazione e diffusione di opinioni, ossia che operano nel mondo della politica, dell'editoria e delle comunicazione in genere. Pertanto, con riguardo a Lorenzini, in considerazione delle specifiche attività svolte, le fattispecie di reato sopra richiamate non sono state ritenute potenzialmente applicabili.

Si precisa tuttavia che ciascuna tipologia di reato ricompresa nel Decreto 231, a prescindere dalla sua attuale configurabilità potenziale nella realtà di Lorenzini è presa in considerazione nel Codice Etico adottato dalla Società, il quale stabilisce i valori e le norme di comportamento cui ciascun soggetto che opera per conto della stessa deve attenersi. Pertanto, tali valori e norme di comportamento sono altresì finalizzate ad evitare e stigmatizzare il verificarsi di condotte astrattamente integranti le fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.